



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

VI SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 21 del 25 OTTOBRE 2005

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2004 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 16.2.2005, n. 6 e 16.2.2005, n. 7, nonché integrazione della legge regionale 22.2.2005, n. 12 e della legge regionale 3.5.1990, n. 37”.

	pres. ass.	pres. ass.
1 - Bocci Gianpiero	✓	
2 - Bottini Lamberto	✓	
3 - Bracco Fabrizio Felice	✓	
4 - Brega Eros	✓	
5 - Carpinelli Roberto	✓	
6 - Cintioli Giancarlo		✓
7 - De Sio Alfredo	✓	
8 - Dottorini Olivier Bruno	✓	
9 - Giloni Mara	✓	
10 - Girolamini Ada	✓	
11 - Laffrano Pietro	✓	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓	
13 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
14 - Lupini Pavilio	✓	
15 - Masci Luigi	✓	
16 - Melasecche Germini Enrico		✓
17 - Modena Fiammetta		✓
18 - Nevi Raffaele		✓
19 - Riommi Vincenzo		✓
20 - Ronca Enzo		✓
21 - Rosi Maurizio		✓
22 - Rossi Gianluca		✓
23 - Rossi Luciano		✓
24 - Sebastiani Enrico		✓
25 - Spadoni Urbani Ada		✓
26 - Tippolotti Mauro		✓
27 - Tomassoni Franco		✓
28 - Tracchegiani Aldo		✓
29 - Vinti Stefano		✓
30 - Zaffini Francesco		✓

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Eros BREGA – Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 92

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 25 ottobre 2005

LEGGE REGIONALE. – “Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2004 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 16.2.2005, n. 6 e 16.2.2005, n. 7, nonché integrazione della legge regionale 22.2.2005, n. 12 e della legge regionale 3.5.1990, n. 37”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1538 del 26.9.2005, concernente: “Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2004 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 16.2.2005, n. 6 e 16.2.2005, n. 7, nonché integrazione della legge regionale 22.2.2005, n. 12 e della legge regionale 3.5.1990,n. 37”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 6.10.2005 e trasmesso alla I, II e III Commissione Consiliare permanente in data 7.10.2005 (ATTO N. 156);

VISTE le decisioni adottate dalla II e III Commissione Consiliare Permanente;

VISTA l’integrazione del titolo della legge;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate per la maggioranza dal relatore Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal relatore Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 156/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;



VISTO il D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

VISTA la l.r. 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 16 febbraio 2005, n. 6;

VISTA la l.r. 16 febbraio 2005, n. 7;

VISTA la l.r. 22 febbraio 2005, n. 12;

VISTA la l.r. 3 maggio 1990, n. 37;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

a) con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti, sulle tabelle A), B), C), D), E), F), G), H) ed I), nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n. 11 voti contrari espressi nei modi di legge dai 29 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2004 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 16.2.2005, n. 6 e 16.2.2005, n. 7, nonché integrazione della legge regionale 22.2.2005, n. 12 e della legge regionale 3.5.1990, n. 37", composta di n. 10 articoli, nonché delle tabelle A), B), C), D), E), F), G), H) ed I), nel testo che segue:

Art. 1 (Saldo finanziario)

1. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004, è accertato in euro 76.762.340,05. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.



*Art. 2
(Copertura finanziaria)*

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale di bilancio 16 febbraio 2005, n. 7, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 76.762.340,05, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2005 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2005 e di euro 4.100.000,00 dal 2006 in poi.
2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2005 e successivi, del bilancio pluriennale 2005/2007.
3. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto legge 12.7.2004, n 168, convertito dalla legge 30.7.2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

*Art. 3
(Fondi da reiscrivere)*

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2005, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2004, a norma del comma 6 dell'articolo 82, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 1.268.194.926,01 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.



*Art. 4
(Fondi perenti)*


1. Per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2004 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2005 e di cui all'articolo 3.

*Art. 5
(Modificazioni alla legge regionale
16 febbraio 2005, n. 6)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale finanziaria 16 febbraio 2005, n. 6, l'importo di "54.175.500,00" è sostituito con l'importo di "56.830.500,00".
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale finanziaria 16 febbraio 2005, n. 6, l'importo di "206.500,00" è sostituito con l'importo di "216.500,00".

*Art. 6
(Modificazioni alle tabelle indicate alle leggi regionali 16 febbraio 2005, n. 6 e 16 febbraio 2005, n. 7)*

1. La tabella E), della legge regionale di bilancio 16 febbraio 2005, n. 7, è sostituita dalla allegata tabella E).
2. La tabella H), della legge regionale di bilancio 16 febbraio 2005, n. 7, è sostituita dalla allegata tabella F).
3. La tabella P) della legge regionale di bilancio 16 febbraio 2005, n. 7, è sostituita dalla allegata tabella G).



4. Alla tabella C), della legge regionale finanziaria 16 febbraio 2005, n. 6, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

5. Alla tabella D) della legge regionale finanziaria 16 febbraio 2005, n. 6, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella I).

Art. 7


(Finanziamento delle risorse decentrate)

1. Lo stanziamento relativo al fondo per le risorse decentrate, previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del CCNL del 22 gennaio 2004 (CCNL del comparto Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) e destinato al finanziamento degli istituti previsti dall'articolo 17 del CCNL 1 aprile 1999 (CCNL del comparto Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999), come modificato dall'articolo 36 del citato CCNL del 22 gennaio 2004, è incrementato, per l'anno 2005, dell'importo di euro 1.600.000,00.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse previste nella Unità Previsionale di Base 02.1.013 "Gestione delle risorse umane" del corrente bilancio di previsione.

Art. 8

**(Integrazione all'articolo 5 della legge regionale
22 febbraio 2005, n. 12)**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12, è inserito il seguente:
"3.bis Al finanziamento degli interventi previsti al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento della UPB 07.1.014 (capp. 3563-3564) del bilancio di previsione annuale."



Art. 9

*(Integrazione all'articolo 37 della legge regionale
3 maggio 1990, n. 37)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37, della legge regionale 3 maggio 1990, n. 37, è inserito il seguente:

"1.bis Al finanziamento degli interventi per investimenti previsti dall'articolo 20, comma 3, della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento della UPB 10.2.004 (cap. 6793) del bilancio di previsione annuale.

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005 e al bilancio pluriennale 2005-2007 sono apportate le variazioni della presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

b) con distinta votazione che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n. 11 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 29 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Rosanna Montanucci

Rosanna Montanucci